

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4176

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del deputato **PIERDOMENICO MARTINO**

Modifica dell’articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato attivo e passivo per l’elezione del Senato della Repubblica

Presentata il 16 dicembre 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge costituzionale di modifica dell’articolo 58 della Costituzione è stata già presentata il 16 ottobre 2013 (atto Camera n. 1706), pochi mesi dopo l’avvio della legislatura corrente. Si riteneva, infatti, che la previsione dell’omogeneità nell’elettorato attivo e passivo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fosse un elemento di stabilizzazione del nostro sistema parlamentare. A seguito dell’esame da parte dei due rami del Parlamento del disegno di legge di riforma della Costituzione, tale proposta di legge costituzionale è stata prima abbinata al progetto di legge di riforma e poi oggetto di referendum popolare: il 4 dicembre 2016 essa è pertanto formalmente decaduta. Tuttavia, proprio alla luce dell’esito referendario che ha mantenuto l’assetto del bicameralismo paritario vigente, le finalità perseguite da questa proposta di legge costituzionale appaiono ancora più impor-

tanti. Obiettivo del presente provvedimento, infatti, è quello di rendere omogenei i corpi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Com’è noto, gli articoli 56 e 58 della Carta costituzionale prevedono requisiti diversi per l’elettorato attivo e passivo tra i due rami del Parlamento: alla Camera dei deputati è sufficiente il raggiungimento della maggiore età per esercitare il diritto di voto e il compimento del venticinquesimo anno di età per essere eletto deputato, al Senato della Repubblica, invece, occorre avere venticinque anni per esercitare il diritto di voto, mentre sono eleggibili a senatori solo coloro che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

Come affermato dal professor Roberto D’Alimonte, questa differenza nella composizione dei corpi elettorali ha fatto registrare nelle ultime elezioni avvenute in Italia nel febbraio 2013 una differenza a livello di elettorato di ben 3,9 milioni di

voti complessivi e, nel caso dei voti validi, una differenza di ben 2,8 milioni di voti in più alla Camera dei deputati rispetto al Senato della Repubblica. Un numero di voti abbastanza consistente da fare la differenza nella composizione delle due Camere.

Del resto anche nell'ottica del Costituente la disomogeneità del corpo elettorale tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica (insieme, ad esempio, alla diversa durata della legislatura, all'epoca stabilita in sei anni) si giustificò con l'esigenza di differenziare almeno in parte nella composizione e nella durata le due Camere, così contemperando il principio del bicameralismo perfetto tra i due rami del Parlamento, scelto sia per quanto riguardava l'esercizio della funzione legislativa che per la concessione e il ritiro della fiducia al Governo. Si voleva cioè evitare che il Senato della Repubblica diventasse (come poi è comunque avvenuto) un mero doppione della Camera dei deputati, prevedendo tratti distintivi tra i due rami del Parlamento con riferimento sia alla composizione delle due Camere sia al corpo elettorale sia alla durata.

Com'è noto, la norma sulla diversa durata della legislatura tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica fu dapprima elusa, tramite una serie di scioglimenti anticipati del Senato della Repubblica, e poi formalmente abrogata con la legge costituzionale n. 2 del 1963. Si era infatti da tempo formato il convincimento circa l'inopportunità di elezioni politiche sdoppiate in tempi diversi, poiché potevano dare luogo a maggioranze politiche diverse a fronte invece di un bicameralismo nelle funzioni assolutamente perfetto.

Ci sembra allora che, anche con riferimento alle ragioni che avevano determinato nel Costituente la scelta di avere due Camere in parte formate su un corpo elettorale diverso, tali ragioni siano ormai venute meno: anzi, la combinazione di un bicameralismo perfetto con offerte elettorali diverse e con una diversa composizione del corpo elettorale ha condotto a squilibri e a maggioranze politiche potenzialmente diverse tra Camera dei deputati e Senato

della Repubblica che si sono tradotte in un ulteriore fattore di instabilità politica.

Naturalmente, quello che noi auspichiamo è che quanto prima sia fatta una complessiva riforma della parte seconda della Carta costituzionale che, nel quadro di un riassetto complessivo della forma parlamentare e di governo, differenzi anche le funzioni delle due Camere, superando finalmente l'anomalia, ormai solo italiana, del bicameralismo perfetto e prevedendo la trasformazione della cosiddetta Camera alta in un Senato federale o in una Camera delle autonomie. Tuttavia, nelle more dell'auspicata — ormai da anni — complessiva riforma della parte seconda della Costituzione, ci sembra quantomeno improcrastinabile un intervento minimo volto a rendere omogeneo il corpo elettorale chiamato a esercitare l'elettorato attivo e passivo tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica: tale disomogeneità si è rivelata infatti, in un sistema di bicameralismo perfetto, quale ulteriore elemento di instabilità, favorendo la creazione di maggioranze politiche diverse tra le due Camere. Naturalmente ciò non è dipeso unicamente dagli squilibri nella composizione del corpo elettorale, che con la presente proposta di legge costituzionale si vorrebbero correggere. Un peso altrettanto consistente è stato esercitato dalle diverse modalità di assegnazione del premio di maggioranza tra i due rami del Parlamento: su base nazionale alla Camera dei deputati e su base regionale (o meglio tramite una lotteria che ha visto attribuire 17 premi di maggioranza per 17 regioni diverse) al Senato della Repubblica. Eppure, la diversa composizione del corpo elettorale ha esercitato, come visto, un peso significativo.

I tempi per questa riforma minimale appaiono pertanto maturi. Ci sembra dunque che, per tutte queste ragioni, la presente proposta di legge costituzionale possa incontrare il favore di un arco consistente di forze parlamentari, consentendo dunque la sua approvazione in tempi brevi, nonostante l'iter costituzionale necessariamente più lungo.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 58. — I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età ».



17PDL0047520